

## Focus tematici

## La tutela dei diritti dei minorenni nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia<sup>1</sup>: un approfondimento giuridico

di Tessa Onida

<sup>1</sup> Ci pare opportuno anticipare fin da adesso al lettore che, pur volendo rimanere aderenti al contenuto e al significato della risoluzione del Parlamento europeo in oggetto, abbiamo pensato di arricchire il presente lavoro inserendo delle note relative alle principali novità introdotte in ambito nazionale grazie all'approvazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante l'attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*) perché, almeno alcune di tali norme, sono chiaramente collegate con la risoluzione in commento. Infatti, l'appena ricordato decreto legislativo, nell'intento di realizzare il riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie (mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali) al fine di conseguire gli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile», ha introdotto alcune novità nell'ambito dei minorenni e del diritto di famiglia che si pongono in evidente sintonia con le indicazioni del legislatore dell'Unione europea. Di tali novità daremo conto nelle note del presente contributo, per adesso anticipiamo solo che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 accanto alla riforma processuale della famiglia si è realizzata anche la riforma ordinamentale, in risposta alle esigenze evidenziate negli anni di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le controversie familiari e minorili, evitando il sistema di ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni e individuando un'unica autorità giudiziaria dotata della facoltà di decidere su tutti gli aspetti che riguardano in particolare i minorenni.

È un dato di fatto difficilmente contestabile la circostanza che dall'approvazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – avvenuta nel 1989 – sia considerevolmente cresciuto nel mondo, e in particolare nell'Unione europea, il numero degli Stati che riconoscono a bambini, bambine, ragazze e ragazzi una serie specifica e rafforzata di diritti e tutele così come la Convenzione Onu auspicava che potesse succedere.

Ciò, almeno in Europa, è stato in buona parte possibile anche grazie alle azioni politiche, alla legislazione e ai finanziamenti dell'Unione (in particolare della Commissione) che – soprattutto nell'ultimo decennio – ha messo a punto, con la collaborazione degli Stati membri, iniziative innovative finalizzate a un miglioramento degli ordinamenti giuridici con l'obiettivo di combattere piaghe sociali del calibro della tratta, degli abusi, degli sfruttamenti sessuali e della sparizione di minorenni.

Non di meno, anche il Parlamento europeo, nella sua funzione di responsabile dell'adozione della legislazione dell'Unione<sup>2</sup>, ha svolto un ruolo fondamentale in tal senso e, tale circostanza, è confermata da un suo recente intervento del 5 aprile del 2022, n. P9\_TA(2022)010<sup>3</sup> relativo al delicato tema della tutela dei diritti dei minorenni.

Con tale atto, infatti, il Parlamento europeo individua nell'area tematica inerente ai processi di diritto civile, amministrativo e di famiglia, una delle aree più critiche nell'ottica della tutela dei diritti per le persone di minore età e, conseguentemente, invita gli Stati membri a regolare i procedimenti in modo da garantire che ai bambini e alle bambine vengano riconosciuti i loro diritti in modo pieno anche nelle fasi processuali e avendo riguardo al fondamentale principio del loro superiore interesse<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> A tale funzione corrisponde, per esempio, la possibilità che il Parlamento possa chiedere alla Corte di giustizia di avviare un'azione contro la Commissione o il Consiglio ove essi abbiano operato in modo difforme dallo spirito della legislazione UE, così come la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia di istituire tribunali specializzati. Il Parlamento tra l'altro elegge il Mediatore europeo, che esamina le denunce di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organi dell'Unione, riceve, esamina e decide sulle petizioni inviate dai cittadini europei, e può creare una commissione di controllo per verificare se gli Stati membri hanno violato la legislazione europea.

<sup>3</sup> Unione europea, risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022, P9\_TA(2022)010, *sulla tutela dei diritti dei minorenni nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia*.

<sup>4</sup> Così come inteso (anche) nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 relative a *una giustizia a misura di minore*, l'interesse superiore di tutti i minorenni interessati nel medesimo procedimento dovrebbe essere valutato separatamente

Cosa, questa, evidentemente importante perché, se tendenzialmente il quadro che possiamo tracciare sullo stato dei diritti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi nell'Unione europea è senza dubbio positivo alla luce dei rilevanti miglioramenti che sono stati compiuti, è comunque significativo che il Parlamento europeo continui a tenere alta l'attenzione sul diritto minorile e abbia deciso di farsi interprete delle critiche e delle petizioni dei cittadini dei singoli Stati membri che, pur muovendo da settori diversi, hanno tutte segnalato delle carenze del sistema giudiziario.

Così, nell'atto in discorso, il Parlamento chiede agli Stati membri nuovi e rafforzati interventi che vanno dalla necessità di ascoltare (e di farlo correttamente) i minorenni nei procedimenti giudiziari alla necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati nei casi transfrontalieri quando essi sono coinvolti; dal ruolo controverso di determinati enti per la tutela dei bambini e delle bambine<sup>5</sup> in alcuni Stati membri, alla promozione di una

e soppesato nell'intento di conciliare eventuali interessi divergenti dei minorenni; infatti, mentre le autorità giudiziarie hanno la competenza e le responsabilità ultime per l'adozione delle decisioni finali, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo concertato al fine di stabilire approcci multidisciplinari finalizzati a valutare l'interesse superiore dei minorenni nei procedimenti che li coinvolgono.

5 Il riferimento, in questo caso, è principalmente alle criticità denunciate da petizioni di genitori non tedeschi relativamente ad alcune norme del diritto di famiglia tedesco, compreso il ruolo controverso dello Jugendamt che rimangono ancora oggi irrisolte. Infatti, posto che Jugendamt (JA) è l'agenzia federale tedesca per l'infanzia e, come tale, rappresenta la massima forma di protezione sociale (le sue decisioni sono - di fatto - vincolanti) è un dato che può evidentemente creare delle criticità la circostanza che lo Jugendamt muova dall'idea che ogni bambino e bambina è un patrimonio dello Stato, che in essi investe, e che il loro benessere è legato prioritariamente a un'educazione tedesca. Così, per esempio, in caso di separazione di una coppia mista, la posizione dello Jugendamt fa sì che i figli restino in Germania, con la madre o il padre tedesco mentre l'altro genitore deve accontentarsi di una frequentazione limitata, a volte con addirittura l'obbligo di comunicare col figlio solo in tedesco. Cfr. [https://ambberlino.esteri.it/ambasciata\\_berlino/it/informazioni\\_e\\_servizi/servizi\\_consolari/minori/ufficio-tedesco-per-la-tutela-dei](https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/minori/ufficio-tedesco-per-la-tutela-dei) dove si spiega che tale agenzia interviene in tutti i casi in cui si ravvisa una minaccia per il benessere di un minorenne e che i suoi poteri sono molto più estesi di quelli di altre autorità presenti in altri Paesi, potendosi anche sostituire ai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e intervenendo anche come parte civile in ogni procedimento giuridico nel quale siano coinvolti dei minorenni (con anche la facoltà di fare appello contro le decisioni del tribunale). Inoltre lo Jugendamt è anche l'autorità competente per l'esecuzione delle sentenze del tribunale diventando quindi di fatto - contemporaneamente - parte in causa, organismo di consulenza e organo esecutore.

mediazione professionale e di qualità da parte degli Stati<sup>6</sup>, fino al tema delle controversie in materia di affidamento dei minorenni tra genitori, anche con riferimento a episodi di violenza domestica nei quali essi possono essere vittime di violenza assistita in quanto testimoni involontari di varie forme di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza (fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica) nei confronti di figure di riferimento o altre figure significative nella cerchia familiare<sup>7</sup>.

6 In Italia a rafforzare l'istituto della mediazione è intervenuto il recente decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (d'attuazione della legge 206 del 2021) all'articolo 473 bis 10, codice di procedura civile (mediazione familiare) che in sostanza riproduce il contenuto dell'art. 337 octies, comma 2, codice civile che prevede che nei casi in cui le parti esprimano il loro accordo nel percorrere la strada della mediazione, il giudice possa anche rinviare l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che sarebbe tenuto a emanare. Inoltre nella stessa Relazione del Ministero della giustizia si osserva che pur non costituendo un istituto di risoluzione alternativa della controversia - perché la mediazione, anche quando produce un accordo, non risolve di per sé la lite - quando si riferisce a casi di provvedimenti riguardanti i figli si propone come un percorso di «ristrutturazione e rigenerazione della relazione tra le parti», nella difficile transizione tra la relazione affettiva e il mantenimento di quella genitoriale. Nello specifico l'articolo 473 bis 10, codice di procedura civile (mediazione familiare) prevede che: «il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

7 Cfr. A tal proposito nella Relazione del Ministero della giustizia si osserva che - al momento - in Italia le competenze civili in materia di minorenni e famiglia sono distribuite tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, con sovrapposizioni di accertamenti, duplicazioni di procedimenti e possibile rischio di adozione di provvedimenti contrastanti, basti pensare ai casi di condotte gravemente pregiudizievoli per la prole o di violenza domestica poste in essere da un genitore in danno dell'altro. Tali fattispecie, nella prassi, generano diversi procedimenti che allo stato pendono davanti a due autorità giudiziarie e sono seguiti da due diversi uffici di procura, quella ordinaria e quella minorenni. In molti casi viene, infatti, istaurato un procedimento, spesso su iniziativa del pubblico ministero minorenni, davanti al tribunale per i minorenni ex articoli 330 e 333 codice civile a tutela del minorenne che abbia subito condotte pregiudizievoli o violenza, anche nella forma della violenza assistita; un procedimento dinanzi al tribunale ordinario per la disciplina dell'affidamento della prole (che potrà essere di separazione, divorzio o affidamento del figlio quando nato da genitori non coniugati), nel quale è interveniente necessario il

In tutti questi casi, e nell'ambito dei procedimenti di diritto di famiglia in genere, l'attenzione durante la fase dell'ascolto del minore deve – raccomanda la risoluzione in commento – essere altissima perché queste forme di violenza hanno gravi ripercussioni sul loro sviluppo psicologico ed emotivo e occorrono professionisti qualificati, medici o psicologi, ma anche specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare un trauma o causare ulteriori danni<sup>8</sup> tanto che la Commissione è invitata a presentare una serie di orientamenti comuni con raccomandazioni e l'indicazione delle migliori pratiche destinate agli Stati membri, al fine di garantire che l'audizione del minore sia condotta da un giudice o da un esperto qualificato e che non sia esercitata alcuna pressione che inficerebbe – almeno parzialmente – la genuinità dell'ascolto.

Il Parlamento europeo descrive, quindi, il quadro della situazione evidenziando sia aspetti positivi – come il fatto che la Convenzione de L'Aja del 1980 abbia introdotto un sistema di cooperazione internazionale tra Paesi teso a risolvere tempestivamente i casi di sottrazione internazionale di minorenni<sup>9</sup> sia negativi come

pubblico ministero ordinario. Il coordinamento di questi procedimenti è difficile e, in applicazione della normazione vigente, non evita il rischio di giudicati potenzialmente contrastanti e di duplicazione di accertamenti istruttori, di comparizioni delle parti e di ascolti del minore dinanzi alle diverse autorità giudiziarie. Questa situazione è in via di superamento a opera della disciplina della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata che ha inteso dare una risposta organica a questo e ad altre questioni e dei decreti legislativi attuativi (cfr. il recentissimo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149).

8 La legge n. 206 del 2021, all'articolo 1, comma 34, modifica gli articoli 13 e 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in merito alle qualifiche e competenze specifiche per la disciplina delle relazioni familiari. A tal fine viene aggiunta nell'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. codice di procedura civile, la figura dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi; inoltre viene aggiunto un comma all'articolo 15 disp. att. codice di procedura civile. secondo cui per l'iscrizione all'albo dei CtU, occorre una speciale competenza tecnica che sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minorenni; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento postuniversitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno 5 anni attività clinica con minorenni presso strutture pubbliche o private.

9 La convenzione è stata ratificata da 101 paesi, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

il fatto che – nonostante gli sforzi profusi finora – l'Unione non dispone ancora di dati sufficienti sui procedimenti giudiziari<sup>10</sup> che coinvolgono i minorenni e che lo stesso vale per i tribunali specializzati che trattano tali procedimenti.

Invita quindi la Commissione a continuare ad ampliare la ricerca e la raccolta di dati anche per quanto riguarda le migliori prassi nazionali in materia negli Stati membri e a raccogliere anche i dati sulle controversie civili transfrontaliere che coinvolgono minorenni, come i casi relativi alla custodia, al diritto di visita e alla sottrazione di minorenni da parte di un genitore.

Peraltro, proprio a questo proposito, nel documento si osserva che il numero di bambini e bambine nati in famiglie con un componente transfrontaliero è destinato ad aumentare con l'incremento della mobilità e che – considerata la complessità giuridica e la consueta lunghezza e il costo di questi procedimenti – è opportuno che la Commissione svolga un ruolo attivo per garantire pratiche non discriminatorie eque e coerenti nel trattamento dei casi transfrontalieri di affidamento dei minorenni in tutta l'Unione<sup>11</sup>.

La stessa è inoltre invitata a valutare la necessità di una legislazione europea funzionale ad armonizzare le garanzie procedurali per i minorenni nei procedimenti transfrontalieri di diritto di famiglia.

10 In generale la questione dei dati è cruciale e rappresenta ancora oggi in Italia un problema che è stato oggetto di forti critiche da parte del Comitato Onu sui diritti del fanciullo che nelle sue Osservazioni conclusive del 2019 ha richiamato l'Italia a istituire un registro nazionale dei minorenni privi di un ambiente familiare basato su criteri uniformi e chiari su tutto il territorio. Tali critiche hanno favorito varie riflessioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che durante i lavori del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con decreto del Presidente della Repubblica il 25 gennaio 2022, ha approvato delle specifiche azioni dirette a sviluppare un sistema informativo più efficace (cfr. l'azione 30 *Sviluppare e integrare sistemi informativi sull'infanzia e l'adolescenza*).

11 Infatti, sebbene il diritto civile sostanziale e il diritto di famiglia rimangano di competenza degli Stati membri, dovrebbe essere possibile stabilire norme armonizzate sul diritto civile e di famiglia transfrontaliero a livello di Unione. Ciò in modo che gli Stati membri che sono chiamati a tutelare l'interesse superiore del minore nei procedimenti familiari transfrontalieri possano più facilmente garantire che le leggi e le procedure non discriminino tra i genitori sulla base della nazionalità, del Paese di residenza o di qualsiasi altro motivo, e respingendo la presunzione che l'interesse superiore del minore sia tutelato dalla permanenza nel territorio di un determinato Stato membro.

Tra le criticità rilevate dal Parlamento europeo emergono poi la mancanza di norme comuni dell'UE relative al riconoscimento delle sentenze in materia di genitorialità che – nei casi in cui sono coinvolti genitori dello stesso sesso – può facilmente comportare una lesione dei diritti genitoriali e una violazione del diritto del minore di crescere sereno continuando ad avere un rapporto con entrambi i genitori (naturalmente a meno che ciò non sia contrario al suo interesse)<sup>12</sup>.

Come è logico che sia le osservazioni del Parlamento europeo fanno leva sui grandi principi che sono volti a garantire che i diritti dei bambini, delle bambine, delle ragazze e dei ragazzi siano pienamente rispettati, garantiti e attuati, e in particolare sul principio del migliore interesse inteso come guida interpretativa di portata trasversale che deve essere considerato prioritario e applicato in modo coerente in tutte le azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche, in particolare nei procedimenti giudiziari, con i quali ci sono sempre conseguenze – dirette e indirette – sui minorenni.

E, ciò, evidentemente anche nell'ambito delle controversie familiari con implicazioni transfrontaliere che dovrebbero essere decise caso per caso e sempre su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del minore ma anche di quelle della sua famiglia: in tali casi, infatti, spesso le autorità competenti di alcuni Stati membri tendono purtroppo a interpretare la tutela dell'interesse superiore del minore come la sua permanenza nel territorio dello Stato, anche nei casi in cui sono stati denunciati abusi e violenze domestiche commessi dal genitore residente in tale Stato.

Gli Stati membri sono inoltre sollecitati a utilizzare nel migliore dei modi i programmi volti a finanziare azioni e organizzazioni che facilitino l'accesso effettivo e senza discriminazioni alla giustizia per tutti i minorenni.

A questo proposito, alcuni aspetti significativi sono rappresentati

<sup>12</sup> Cfr. La sentenza C-490/20 della Corte di giustizia europea: «nel caso di un minore cittadino dell'Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d'identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall'altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento emanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri».

dall'invito agli Stati membri a: istituire adeguati meccanismi e procedure di denuncia, compensazione e ricorso al fine di garantire pienamente che i diritti dei minorenni siano adeguatamente integrati nei procedimenti giudiziari che hanno su di loro un impatto diretto o indiretto; garantire informazioni facilmente accessibili, comprensibili, complete e adatte ai bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi circa i loro diritti, specialmente quando riguardano procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, compresi quelli di natura transfrontaliera nei quali loro stessi sono coinvolti; fornire l'accesso a un'assistenza legale gratuita e di alta qualità, finanziata con fondi pubblici ai minorenni coinvolti in controversie (anche transfrontaliere); istituire servizi di consulenza e sostegno facilmente accessibili, di alta qualità e personalizzati, gratuiti e finanziati con fondi pubblici, per fornire il supporto di professionisti qualificati in tutte le fasi del procedimento.

Tra le questioni di carattere più generale affrontate nel documento si segnalano poi come centrali quella della formazione obbligatoria sui diritti dei minorenni e sulle esigenze speciali dei giudici e degli altri professionisti nei procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano<sup>13</sup>; e quella delle risorse stanziare dagli Stati che devono essere sufficienti per garantire che nei procedimenti in cui sono coinvolti bambini, bambine, ragazze e ragazzi questi siano trattati nel massimo rispetto degli standard di una giustizia a misura di minore<sup>14</sup> e della loro integrità emotiva e fisica, e senza ritardi ingiustificati.

<sup>13</sup> Sia a livello più generale che a livello più specifico dei procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia il problema legato ai professionisti che lavorano per le persone di minore età rappresenta una delle questioni su cui intervenire con urgenza anche nel nostro Paese: cfr. nel V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2022-2023 l'obiettivo generale Rafforzare la qualità degli interventi attraverso il rafforzamento delle competenze il cui obiettivo specifico è «garantire le dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, e uno "zoccolo duro" di saperi e competenze nella declinazione multilivello (nazionale, europea e internazionale) da rendere disponibili sia nei percorsi universitari di base, sia nella formazione continua post laurea».

<sup>14</sup> Sempre a livello internazionale cfr. le osservazioni del Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel Commento generale del 18 settembre 2019, n. 24, *Children's rights in the child justice system*.

Si pone infine l'accento sull'obbligo per le autorità nazionali, previsto dal regolamento Bruxelles II *bis*<sup>15</sup>, di riconoscere e far rispettare le sentenze emesse in un altro Stato membro nelle cause che riguardano minorenni.

La Commissione è quindi invitata a presentare una nuova proposta di regolamento sulla mediazione transfrontaliera, accompagnata da una valutazione d'impatto, che stabilisca norme comuni per la procedura transfrontaliera, regole sul riconoscimento e l'esecuzione degli accordi di mediazione, e i requisiti per la creazione di un certificato europeo per i mediatori al fine di garantire la qualità delle competenze nei casi transfrontalieri.

Si sottolinea inoltre che la mediazione può essere uno strumento efficace per tutelare l'interesse superiore del minorenne nei casi di sottrazione parentale transfrontaliera.

A questo proposito, vengono evidenziate le buone pratiche e il modello di mediazione giudiziale utilizzato da alcuni Stati membri per la risoluzione amichevole e stragiudiziale delle controversie familiari transfrontaliere.

Gli Stati membri sono quindi invitati a istituire uffici di pre-mediazione per fornire ai genitori e ai minorenni interessati tutte le informazioni necessarie sullo svolgimento della mediazione e sui suoi possibili costi e benefici.

Si ribadisce infine anche per la mediazione l'importanza, per tutto il processo, delle qualifiche e dell'indipendenza del personale che ha contatti diretti con i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi e la necessità di facilitare l'accesso all'assistenza legale per la mediazione nelle controversie familiari transfrontaliere per i genitori con mezzi finanziari limitati.

<sup>15</sup> Unione europea, regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*.